

# Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **4066/2016**

Protocollo: **99161/2016**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2016/14**

In Pubblicazione: dal **10/5/2016** al **25/5/2016**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE  
Dirigente: DE VITA EMILIO

**OGGETTO: PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA NELLA PROCEDURA V.I.A. REGIONALE PER IL PROGETTO DI “UNA VASCA DI ACCUMULO DEL VOLUME DI 250.000 M<sup>3</sup>, CON DERIVAZIONE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEVESO, PER LA LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA, IN COMUNE DI MILANO, PRESSO IL QUARTIERE BRUZZANO, AL CONFINE CON IL COMUNE DI BRESCO”. RIFERIMENTO SILVIA: COD. 1060 -RL.**

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Annulla

## Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Il Territorio e i Comuni](#)
- [Servizi On-Line](#)
- [Siti Tematici](#)
- [Intranet](#)

## Siti tematici

- [Ambiente](#)
- [Economia](#)
- [Formazione e Lavoro](#)
- [GEV - Guardie Ecologiche Volontarie](#)
- [Idroscalo e sport](#)



## **Città metropolitana di Milano**

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico  
Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

### **Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n.4066/2016 del 09/05/2016      Prot. n.99161/2016    del 09/05/2016  
Fasc.7.4 / 2016 / 14

**Oggetto: Parere della Città Metropolitana nella procedura V.I.A. regionale per il progetto di “una vasca di accumulo del volume di 250.000 m<sup>3</sup>, con derivazione in sponda destra del torrente Seveso, per la laminazione delle portate di piena, in Comune di Milano, presso il quartiere Bruzzano, al confine con il Comune di Bresso”. Riferimento SILVIA: cod. 1060 -RL.**

#### **IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE**

**Premesso che:**

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

**Richiamate pertanto:**

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19*";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

**Visti e richiamati**, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello organizzativo della Città metropolitana di Milano:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 43 del 19/11/15 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 19/12/2011, n. R.G. 54/2011, atti n. 198340/1.1./2010/1;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013, ed in particolare l'art. 11, comma 5;

**Richiamati** i decreti del Sindaco metropolitano:

- n. 285/2015 del 3/11/2015 - atti n. 276106/1.19/2015/4 - "Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropiltana di Milano" in cui veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente con decorrenza 16 dicembre 2015;
- n. 319 del 10/12/15, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milanoa decorrere dal 16/12/2015 fino al termine di mandato amministrativo del Sindaco metropolitano ;

**Richiamati**, altresì:

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 04/02/2016 che autorizza i dirigenti ad assumere impegni in esercizio provvisorio;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 62 del 23/03/2016 di approvazione degli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016", che prevede l'ob. n. 14766 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al Cdr ST080;

**Attestato** che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

**Attestata**, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/15, che individua la competenza per *“l'emissione di pareri VIA su progetti di competenza diversa da quella provinciale, ai sensi della L.R. n. 5/2010 e del D.Lgs. n. 152/2006”*;

**Visti**, per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale:

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla Parte seconda, Titolo III, che disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la L.R. n. 5/2010 “Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale”, che disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale- e il R.R. n. 5/2011 di attuazione della L.R. n. 5/2010;

- la L.R. n. 5/2010, all'Allegato B, punto 7 lettera o), che definisce la Regione Lombardia, quale Autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti della fattispecie di quello in istruttoria, come successivamente specificato;
- la D.G.P. n. 10 del 24/01/12 “Conferimento alle Province delle competenze sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Verifica di Assoggettività alla V.I.A.”, che assegna al Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture la competenza per la “*valutazione di impatto ambientale (VIA) [...], ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/2010, e pareri VIA su progetti di competenza diversa da quella provinciale*”;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, all'art. 33 comma 2, e all'art. 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della Legge n. 56/2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

**Preso atto** che, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Dr. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dall'Arch. Marco Felisa.

**Inoltre, preso atto che:**

- il 31/07/15, la società “MM - Metropolitana Milanese S.p.A.” su incarico del Comune di Milano, di seguito denominati “proponente”, aveva depositato presso la competente struttura della Regione Lombardia, la richiesta dell'avvio della fase preliminare di “*consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale*”;
- il 21/09/15, con nota protocollo n. 238259, la Città metropolitana ha trasmesso a Regione Lombardia un proprio contributo nell'ambito della procedura di consultazione di cui sopra;
- il 04/11/15 la Commissione istruttoria regionale per la V.I.A. ha approvato le “*indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria condotta ai fini della definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale*”, trasmettendole anche alla Città metropolitana il 09/11/15, con nota protocollo n. 284323;
- il 23/12/15 il proponente ha presentato alla Regione Lombardia istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, depositando la documentazione prevista dalla legge; lo stesso giorno è avvenuta la pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 ore” dell’avviso di deposito dell'istanza di VIA, del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006; a partire da tale data la procedura è formalmente avviata;
- il progetto in questione, ai fini della procedura VIA, rientra nella categoria di intervento della L.R. n. 5/2010, Allegato B, punto 7 lettera o) “*Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale ad eccezione di quelli previsti in piani e programmi di competenza regionale. Risultano escluse le difese spondali, le opere di stabilizzazione d’alveo, i rizezionamenti d’alveo, nonché la manutenzione e l’adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena.*”;
- il 21/01/16 è stata indetta da parte di Regione Lombardia la C.d.S. con la convocazione degli Enti coinvolti tra cui la Città metropolitana di Milano, allo scopo di avviare l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale. Al termine della C.d.S. la Regione Lombardia ha calendarizzato la data del sopralluogo per il 28/01/16 e fissato il termine per la richiesta delle integrazioni documentali da parte degli enti coinvolti nella procedura, per il 12/02/16;
- il 15/02/16, la Città metropolitana di Milano ha trasmesso a Regione Lombardia richiesta

di integrazioni documentali, con nota protocollo n. 32227;

- il 23/02/16 e il 16/03/16, il proponente ha depositato integrazioni documentali “spontanee”, trasmettendone copia anche alla Città metropolitana;

- il 15/03/16, con nota Prot. Gen. n. 57295, è stata indetta da parte di Regione Lombardia la C.d.S. con la convocazione degli Enti coinvolti, tra cui la Città metropolitana di Milano, allo scopo di acquisire i pareri degli Enti territoriali interessati

- il 06/04/16 l'Area tutela e valorizzazione ambientale ha trasmesso al Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, con nota protocollo n. 75101, osservazioni sul progetto in esame.

**Rilevato**, dall'esame degli elaborati progettuali depositati, nonché dalla presentazione del progetto da parte del proponente in sede di Conferenza di servizi istruttoria, è emerso per le vasche di laminazione in esame:

### **1. In materia di acque:**

In relazione alla gestione delle acque sotterranee, considerato che dal sondaggio piezometrico CTS2 è stata rilevata la presenza della falda a -10,15 m. dal piano campagna e quindi l'invaso di laminazione potrebbe interferire in tale area con la falda sotterranea e che la vasca ricade nell'*ambito di rigenerazione della risorsa idrica* di cui alla Tavola n. 7 del PTCP, si evidenziano le seguenti prescrizioni

**Prescrizioni:** esaminare attentamente la dinamica della risorsa idrica sotterranea, al fine di evitare, in caso di risalite ulteriori della falda, il verificarsi di possibili sottospinte, con le quali i manufatti possano interferire. A maggior tutela della risorsa idrica, si ritiene necessario stabilire periodici monitoraggi della falda, a valle e a monte delle aree di progetto, mediante un'adeguata rete di piezometri in grado di verificare/controllare costantemente la soggiacenza della falda. Lo stesso monitoraggio dovrà altresì verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti, a seguito dell'entrata in esercizio delle opere di regimazione per evento di piena, prevedendo la messa in atto di idonee misure di tutela e salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio delle opere in oggetto, in coerenza con le indicazioni dell'art. 38 delle NdA del PTCP.

Si prende atto dell'analisi idraulica effettuata nel Documento PD.02.1 "Relazione specialistica Idraulica" in merito alla previsione progettuale, nelle aree di esondazione del Seveso, di un ponticello ciclo-pedonale di attraversamento del fiume e che non si ravvisa alcuna interferenza tra il profilo di inviluppo della piena e l'intradosso dell'impalcato o le sue spalle. A titolo collaborativo si specifica comunque di valutare in fase di progettazione esecutiva l'opportunità di effettuare uno studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'Allegato 4 della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011.

**Prescrizioni:** la realizzazione del tracciato ciclopeditonale lungo la sponda del Seveso e della nuova staccionata di protezione inoltre deve tener conto anche dei vincoli di Polizia Idraulica (m. 10 di inedificabilità idraulica), da rappresentare opportunamente nella tavole di progetto.

Si chiede di meglio specificare se il volume di invaso della vasca di laminazione stimato in 250.000 m<sup>3</sup> è stato calcolato escludendo il terrapieno sottostante lo stradello pedonale a mezza costa.

Il Servizio Cave della Città metropolitana di Milano, nella nota sopra citata, ha espresso le seguenti osservazioni: *“Le aree in cui sono previsti gli interventi, nonché le attività accessorie (cantieri operativi, stazioni, manufatti...) non presentano interferenze dirette con attività estrattive in corso o di pianificazione, ai sensi del vigente Piano cave della Provincia di Milano, approvato con D.C.R. n. VIII/166, in data 16/05/2006. Gli ambiti*

*estrattivi in attività più prossimi all'area di intervento risultano essere l'ATEg16, sul territorio dei Comuni di Bollate e Senago, l'ATEg15, in Comune di Paderno Dugnano, e l'ATEg14, nei Comuni di Nova Milanese e Paderno Dugnano [...] Ai fini di una corretta pianificazione delle fasi di intervento, si consiglia di effettuare già in questa fase progettuale una più dettagliata quantificazione dei materiali prodotti dall'intervento, con l'indicazione del programma di verifica delle caratteristiche qualitative degli stessi, dei siti disponibili per il loro conferimento [...] In considerazione della prevista escavazione di rilevanti volumi di materiale, si ricordano inoltre le indicazioni della legge regionale n. 14/98, "per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava", che dell'art. 35 "Pertinenze e materiali di risulta", ai commi 2 e 3, prevede i seguenti obblighi cui occorre fare riferimento per una corretta valutazione costi/benefici della proposta progettuale: comma 2."*

Prescrizioni: *"I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla Provincia, ora Città metropolitana, e al Comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Comma 3. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc". Qualora fosse previsto il conferimento del materiale scavato per interventi di recupero ambientale, si elencano di seguito gli Ambiti Territoriali Estrattivi con progetto di recupero ad oggi approvato presenti nei dintorni delle aree di intervento:*

- ATEg5 Cava di San Lorenzo Comuni di Cerro Maggiore, Parabiago e San Vittore Olona*
- ATEg14 Cava Valletta Comuni di Nova Milanese (MB) e Paderno Dugnano*
- ATEg15 Cava Incirano Comune di Paderno Dugnano*

*Inoltre, in considerazione dei quantitativi di materiale da scavo previsti in surplus - al netto degli eventuali riutilizzi possibili all'interno dell'area stessa - si sottolinea l'attenzione che dovrà essere posta durante le fasi dell'intervento nella definizione e nel coordinamento dei Piani di Utilizzo degli stessi".*

## **2. In materia di rifiuti:**

Il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti della Città metropolitana di Milano, nella nota sopra citata, ha espresso le seguenti indicazioni:

*"1. Presenza attività di gestione rifiuti in aree interessate dall'intervento: esaminata la localizzazione dell'area oggetto dell'intervento, si conferma la presenza dei seguenti elementi. All'interno del buffer di 500 m dall'ambito interessato sono presenti in direzione Nord Est un impianto di gestione rifiuti e due impianti, uno chimico ed uno per trasformazione ed il trattamento dei metalli, operanti con Autorizzazione Integrata Ambientale.*

*2. Aspetti operativi gestionali in materia di rifiuti e di materiali da scavo: si forniscono le valutazioni relative alla gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo prodotti dalle attività previste per la realizzazione degli interventi, ed in particolare durante le fasi di scorticamento, scavo, sbancamento, eventuale demolizione di manufatti preesistenti, e raggruppamento dei rifiuti prodotti, nonché realizzazione di sottofondi e riempimenti.*

*2.1 Gestione dei rifiuti prodotti: gli elaborati progettuali a disposizione prevedono la produzione indicativa di 54.400 m<sup>3</sup> di rifiuti costituiti da terreni destinati allo*

smaltimento; per tutti gli altri di rifiuti potenzialmente derivanti dalla realizzazione e gestione dell'opera, sono state individuate le tipologie, mentre per quanto riguarda la caratterizzazione e classificazione, le quantità e le modalità di gestione degli stessi prima dell'avvio a recupero o smaltimento presso idonei impianti autorizzati, viene precisato che verranno rispettate le leggi vigenti (allegato D, art. 183 e seguenti del D.Lgs. 152/2006). Dalle attività potranno derivare le seguenti tipologie di rifiuti:

- legno proveniente da imballaggi;
- carta e cartone, residui plastici, ferrosi;
- scarti di materiale elettrico (cavi);
- olio proveniente dalla manutenzione dei macchinari presenti in cantiere;
- rifiuti assimilabili agli urbani per origine e caratteristiche;
- rifiuti biodegradabili vegetali derivanti dall'abbattimento di alberi ed estirpazione degli arbusti, dalla rimozione di trovanti per l'approntamento del cantiere;
- rifiuti da demolizione di eventuali manufatti preesistenti sulle aree oggetto dell'intervento;
- rifiuti costituiti da fanghi trasportati dalle piene conseguenti agli eventi meteorici e laminati nelle vasche durante la fase di operativa dell'opera;

Si richiamano le prescrizioni proposte in fase consultiva nella nota del 16/09/2015 (prot. n. 234289) integralmente recepite dal proponente nella relazione del progetto definitivo del 30/11/15;

Relativamente ai rifiuti prodotti [definizione prevista dall'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006], devono essere inoltre rispettati tutti gli obblighi stabiliti dalla suddetta normativa riguardanti la corretta progettazione e definizione delle procedure di gestione dei rifiuti, in particolare:

- l'individuazione della responsabilità della gestione dei rifiuti fin dalla fase della loro produzione definite ai sensi dell'art. 188;
- il raggruppamento dei rifiuti in deposito temporaneo nel rispetto dell'art. 183, comma 1, lett. bb);
- la classificazione e la caratterizzazione dei rifiuti prodotti effettuate in base a quanto previsto dall'art. 184;
- la corretta tracciabilità dei rifiuti (registri e formulari ed in futuro SISTRI, quando diventerà operativo) come prevista dagli artt. 190, 193, 188-bis, 188-ter;

I rifiuti prodotti dalle attività di cantiere e di scavo descritte, dovranno essere classificati e caratterizzati ai sensi dell'Allegato D del D.Lgs. n. 152/2006, per l'individuazione dell'esatta tipologia della relativa classe di pericolosità e conferiti ad idonei impianti autorizzati allo specifico ciclo di trattamento o smaltimento. Il deposito degli stessi dovrà avvenire in strutture dedicate al deposito temporaneo ex comma 1, dell'art. 183, del D.Lgs. n. 152/2006 ed individuate in un opportuno elaborato grafico, in quanto gli elaborati di progetto non evidenziano nel dettaglio le modalità con le quali saranno gestiti gli stessi.”

## 2.2 Gestione dei materiali da scavo

Con riferimento alle attività di scavo nel corso delle quali è prevista la produzione di materiali da scavo il progetto prevede la realizzazione dell'invaso mediante l'escavazione di un totale di 365.000 m<sup>3</sup> circa (364.800 m<sup>3</sup>) derivanti da tutte le attività di scavo e sbancamento. Per tali materiali il Progetto Definitivo (Rev. 4 del 30/11/2015) prevede, sulla base del bilancio dei volumi, per la realizzazione dell'opera deriveranno 337.400 m<sup>3</sup> di materiale da scavo. Di questo volume 273.700 m<sup>3</sup> sarà costituito da materiale destinato ad utilizzi al di fuori del sito, 54.400 m<sup>3</sup> destinate a smaltimento o recupero come rifiuti, 36.700 m<sup>3</sup> da riutilizzarsi direttamente nei rinterri, da ultimo 11.540 m<sup>3</sup> di scotico di cui 9.300 m<sup>3</sup> sanno avviati a recupero o smaltimento.

*Conseguentemente si fa presente quanto segue:*

*- relativamente ai terreni da riutilizzare direttamente in sito e derivanti da operazioni di scavo, quantificati in 36.700 mc, questi sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia dei rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 se trattasi esclusivamente di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*

*- i materiali da scavo, per i quali si prevede l'utilizzo al di fuori del sito dal quale sono stati scavati quantificati in 273.700 m<sup>3</sup>, potranno essere gestiti come sottoprodotti a condizione che siano rispettate le procedure e quanto stabilito dal D.M. 161/2012, e venga predisposto il relativo elaborato, essendo il progetto in argomento assoggettato alla procedura di V.I.A.*

### *3. Conclusioni*

Prescrizioni: *Tutto ciò premesso, richiamata anche la precedente nota del 16/09/15 prot. 234289, si esprimono le seguenti prescrizioni conclusive:*

*- relativamente alla potenziale presenza di rifiuti derivanti da attività precedentemente svolte sul sito oggetto dei lavori, il progetto dovrà prevedere le corrette procedure da attuare a seguito di ritrovamenti di rifiuti anomali o imprevisti considerando le seguenti fasi operative: la quantificazione, la raccolta in sicurezza, l'allestimento di aree per il deposito temporaneo dotate dei presidi necessari per la tutela del suolo, il contenimento delle polveri e la protezione degli stessi dal dilavamento delle acque meteoriche, la caratterizzazione e la determinazione del CER corretto e l'individuazione di idonei impianti di destino finali;*

*- si osserva che l'elaborato recante il "Piano di utilizzo" previsto dal D.M. 161/2012 per la gestione dei materiali da scavo, dovrà pertanto contenere tutte le informazioni previste in conformità al suindicato decreto ministeriale, ed in particolare: i dati relativi ai soggetti incaricati per lo svolgimento degli scavi, dei trasporti, per il ricevimento dei materiali da scavo e le modalità di utilizzo dei materiali stessi, degli eventuali depositi intermedi, delle eventuali pratiche industriali da applicare per il miglioramento delle caratteristiche merceologiche. Tale documento dovrà essere predisposto quale parte integrante del progetto definitivo al fine della sua valutazione ed approvazione nell'ambito della procedura di V.I.A. come previsto dal comma 1, dell'art. 5 del D.M. 161/2012;*

*Si ricorda da ultimo che il Soggetto gestore dell'opera durante le fasi d'esercizio dovrà farsi carico della gestione dei rifiuti derivanti dal funzionamento delle vasche di laminazione in progetto. In particolare i fanghi trasportati dalle piene conseguenti agli eventi meteorici e laminate nelle vasche, una volta depositatisi sul fondo ed asportati, dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV<sup>^</sup> del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto classificati e caratterizzati ai sensi dell'allegato D per l'individuazione della relativa classe di pericolosità e conferiti ad idonei impianti autorizzati allo specifico ciclo di trattamento o smaltimento. Il deposito dei fanghi dovrà avvenire in strutture dedicate al deposito temporaneo ex comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 dotate dei presidi necessari ad evitare il trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Anche i rifiuti eterogenei depositati in tali zone e lungo i canali di collegamento dovranno essere asportati e smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.*

*Si prende atto del Piano di Gestione Sedimenti contenuto nell'elaborato Progetto Definitivo Rev. 4 del 30/11/15, che una volta approvato dalle Autorità competenti dovrà costituire procedura alla quale il Gestore dovrà attenersi, fatte salve ulteriori integrazioni migliorative e/o prescrizioni da parte degli Enti interessati."*

### **3. In materia di bonifiche:**

- il Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati della Città metropolitana di Milano, nella nota sopra citata, ha espresso le seguenti indicazioni: *“Esaminata la documentazione, per quanto di competenza, si conferma l'assenza di interferenze con aree con procedimenti di bonifica in corso e non si hanno pertanto osservazioni da formulare”*.

### **4. In relazione alle componenti paesistico-ambientali**

Si evidenzia che la futura presenza di opere di presa dai vari corsi d'acqua, canali di alimentazione e sistemi di scarico, di una stazione di sollevamento, oltre alle opere per la fruizione pubblica e l'impermeabilizzazione delle vasche, compreso l'andamento altimetrico delle stesse, produrranno un aumento dell'artificializzazione dell'ambito oggi naturale e naturalizzato all'interno del Parco Nord.

Prescrizioni: si ritiene di massima importanza che la funzione di connessione territoriale, attualmente esistente nel contesto di intervento, permanga e venga ulteriormente potenziata. Anche per quanto riguarda la sottrazione di suolo permeabile, si ritiene necessario prevedere adeguate misure di compensazione, migliorando la qualità intrinseca dei territori e rinaturalizzando aree circostanti, esterne al perimetro dell'ambito di intervento, in accordo con il Parco Nord, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del Parco stesso.

### **4. In materia di impatti sulle componenti boscate:**

Il Settore Agricoltura, caccia e Pesca della Città metropolitana di Milano, nella nota sopra citata, ha espresso le seguenti indicazioni: *“Si rileva la presenza di un bosco sul quale la competenza paesistica e forestale è del Parco Nord. La ditta si dovrà pertanto attivare presso l'Autorità forestale Parco Nord per il rilascio delle autorizzazioni prima degli interventi di eliminazione del bosco”*.

Si ritiene inoltre di condividere il parere del Parco Nord Milano (...), che nel richiamare i “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” approvati con D.G.R. VIII/675/2005, i quali, all'art. 5.2), lett. a), evidenzia che: *“Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, il richiedente deve eseguire il rimboschimento o imboschimento di un'area con superficie da due a cinque volte quella trasformata...”*

### **5. In materia di compensazioni**

Si evidenzia che la Città metropolitana di Milano, nella nota del 21/09/15, protocollo n. 238259 e nella nota del 15/02/16, protocollo n. 32227, aveva chiesto di *“individuare e riportare cartograficamente negli elaborati progettuali e nello SIA le aree di forestazione compensativa, da concordare necessariamente fin da ora con l'Ente gestore del Parco Nord, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del Parco stesso”*.

Peraltro, si riscontra che tale individuazione non è avvenuta e che lo stesso Parco Nord, nel suo parere già citato asserisce che: *“Il Parco non ha mai individuato, tra le aree già di uso pubblico, alcuna superficie da destinarsi a bosco con funzione compensativa, né tale richiesta gli è mai stata formulata, né si può pensare che il progetto trasferisca al Parco, in un futuro più o meno remoto, l'onere di reperire tali aree, sconvolgendo spazi già sistemati e resi fruibili per la cittadinanza. L'amministrazione del Parco aveva invece proposto, in sede di progetto architettonico preliminare, un ventaglio di aree acquisibili alla proprietà pubblica e da destinarsi ad interventi di rimboschimento compensativi, tuttavia queste proposte, in fase di preliminare, sono state solo parzialmente recepite e, in fase di definitivo, totalmente disattese.”*

Inoltre, nello stesso parere si evidenzia che: *nel Quadro Economico e negli altri elaborati*

*componenti il progetto definitivo, le somme necessarie al reperimento di eventuali aree private da destinarsi agli interventi compensativi ed alle successive manutenzioni non sono indicate.”*

Prescrizioni: si ritiene quindi di condividere le conclusioni del parere del Parco Nord Milano, coerenti con quanto già espresso dalla Città metropolitana, secondo le quali la VIA in istruttoria non può prescindere alla puntuale indicazione delle aree di compensazione di cui trattasi.

Prescrizioni: secondo il principio del *preverdisment*, anzi, la realizzazione delle compensazioni dovrà essere anticipata rispetto all'inizio dei lavori di scavo e di taglio dei boschi esistenti, ai fini di minimizzare gli impatti dell'opera.

#### **6. In merito alla gestione dell'opera**

Riscontrata la dettagliata definizione del piano di manutenzione e di gestione/esercizio delle opere di progetto, si rileva che le vasche potranno entrare in funzione anche frequentemente nel corso di una stessa stagione. Dato che il ciclo di svuotamento e pulizia impegna alcune giornate, potrebbe verificarsi il caso, con previsioni di precipitazioni incerte, di prolungati periodi nei quali la vasca risulterebbe vuota, in attesa di pulizia.

Prescrizioni: la situazione di cui sopra dovrà essere in ogni caso scongiurata, soprattutto nella stagione estiva, per evitare che i fanghi rimangano a lungo depositati sul fondo della vasca, in dipendenza di un possibile riutilizzo della stessa, causando evidenti problemi di impatto sia sul parco che sull'urbanizzato contiguo. La vasca dovrà pertanto essere sottoposta alla prevista pulitura, ogni qualvolta sia stata utilizzata.

#### **7. Cantierizzazione**

Prescrizioni: è necessario concordare i piani di cantierizzazione con le amministrazioni locali già in questa fase, in particolare per quanto riguarda i movimenti terra ed i percorsi degli automezzi di cantiere, al fine di minimizzare gli impatti sui centri abitati e sulla viabilità locale, e di coordinarli con altre attività/opere eventualmente presenti e/o previste nel contesto territoriale.

### **DECRETA**

**di esprimere parere positivo** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 5/2010, nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, della *“una vasca di accumulo del volume di 250.000 m<sup>3</sup>, con derivazione in sponda destra del torrente Seveso, per la laminazione delle portate di piena, in Comune di Milano, presso il quartiere Bruzzano, al confine con il Comune di Bresso”*, a condizione che si ottemperino le prescrizioni sopra evidenziate ai punti precedenti.

Si trasmette copia del presente atto alla Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - Autorità Competente per la VIA.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall'art. 5 del PTPC e allegato PTTI per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal PTPC e allegato PTTI della Città metropolitana di Milano 2016 - 2018, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 26/01/2016, atti n. 14980/1.18/2016/8 e dalle direttive interne;

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno oggetto

da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

**Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale  
e Programmazione delle Infrastrutture  
(Dott. Emilio De Vita)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate**